

BOZZE DI STAMPA

18 novembre 2021

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139,
recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali,
sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali
(2409)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

GRIMANI, SBROLLINI

Ritirato

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «1», apportare le seguenti
modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «In zona gialla, gli spettacoli
aperti al pubblico» con le seguenti: «In zona gialla per gli spettacoli aperti
al pubblico» e sopprimere le parole «sono svolti esclusivamente con posti a
sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitual-
mente conviventi, sia per il personale, e»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «al 50 per cento» con le
seguenti: «all'80 per cento».*

1.2

MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», primo periodo, sopprimere le parole da: «, e l'accesso» fino alla fine del periodo.

1.3

MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», terzo periodo, sopprimere le parole da: «l'accesso» fino a: «comma 2, e».

1.4 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto.»

1.5

RAMPI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», sostituire il quinto periodo con il seguente: «Per gli spettacoli di grandi dimensioni all'aperto quando il pubblico vi accede con posti in piedi senza limiti massimi di capienza precedentemente autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.»

1.6

MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.

1.7

PEROSINO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

al punto 2), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «E' fatto obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsto dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.»;

conseguentemente, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-ter. In zona gialla, nei locali al chiuso ove si svolgono le attività di cui al comma 1, comma 1-bis e comma 2, nonché le attività descritte all'articolo 4 del suddetto articolo, deve essere garantita la presenza di impianti di purificazione dell'aria o sistemi di filtrazione ad elevata efficienza. Con decreto del Ministero della Salute, sono adottate le specifiche tecniche necessarie ad identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle nocive e del virus Sars-Cov2.»

1.8 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo le parole: «ricircolo dell'aria», inserire le seguenti: «oppure sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus Sars-Cov2.»

1.9

GRIMANI, SBROLLINI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-ter. In zona bianca, per lo svolgimento delle attività didattiche teatrali in orario curriculare, comprese le recite scolastiche, si applicano le medesime disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

1.10

GRIMANI, SBROLLINI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente:

«1-ter. In zona bianca, al fine di permettere l'accesso e lo svolgimento delle attività culturali, sono abrogate le misure relative al distanziamento interpersonale relativamente alle attività di formazione svolte all'interno delle scuole di danza».

1.11

SBROLLINI, GRIMANI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «2», sostituire il terzo periodo con il seguente: «In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata all'aperto e al 70 per cento al chiuso.»

1.12

MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «2», terzo periodo, sopprimere le parole da: «l'accesso» fino a: «comma 2, e».

1.13

ANGRISANI, GRANATO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. A partire dal 1° dicembre 2021, sull'intero territorio nazionale cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il mantenimento della distanza interpersonale, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario."».

1.14

MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c), sopprimere seguenti le parole: «e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2».

1.15

CROATTI, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato e trasformato nell'odg n. G1.100

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di favorire la ripresa economica del settore delle sale da ballo e delle discoteche, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la densità massima di affollamento consentita nelle sale da ballo e discoteche è stabilita nella misura di 2 persone al metro quadrato.»;*

b) al comma 3 sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi 1 e 2».

1.16

PEROSINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

1. In zona gialla, i locali al chiuso ove si svolgono le attività descritte nel presente decreto-legge che garantiscono la presenza di impianti di purificazione dell'aria o sistemi di filtrazione ad elevata efficienza, possono mantenere la capienza superiore al 50 per cento e fino a capienza massima autorizzata. Con decreto del Ministero della salute, sono adottate le specifiche tecniche necessarie ad identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus Sars-Cov2, nonché le disposizioni relative alle capienze e al numero di spettatori consentiti per ogni tipologia di attività."».

1.17

DE PETRIS, RUOTOLO

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il punto n. 22 dell'allegato n. 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 2 marzo 2021 è abrogato.

2-ter. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, comprese le *matinée* scolastiche in orario curricolare, in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, GRASSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali,

premesso che:

il provvedimento in esame modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

considerato che l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;

l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

· al comma 1, rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

· al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

· al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

· al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1;

occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

considerato che:

il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);

alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il Fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;

200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifi-

nanziamento è stato trasposto nell'art. 6-*bis*, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

Quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19.

La dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021.

Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:

una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata *ex lege* al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-*bis*, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

Da ultimo, l'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Contestualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;

impegna il Governo:

a stabilire che l'articolo 38 del decreto-legge in argomento venga interpretato nel senso che i contributi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 38 del D.L. 41/2021 possono essere erogati, nel rispetto della disciplina UE in tema di aiuti di Stato, al medesimo soggetto sia dal Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale sia dal Ministero del turismo, purché non siano impiegati per soddisfare le medesime esigenze ed indennizzare le stesse perdite subite dagli operatori economici a causa della pandemia da Covid-19.

G1.2

PEROSINO, ANASTASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali,

premesso che

le evidenze scientifiche confermano che negli ambienti al chiuso la maggior parte dei contagi covid avvengono per effetto aerosol;

ciò significa che in tutti i luoghi al chiuso aperti al pubblico ove è prevista la presenza di persone per diverse ore, aumenta il rischio contagio anche allorquando vengono rispettate le misure di distanziamento e utilizzando i dispositivi di protezione individuali;

un'adeguata purificazione dell'aria può ridurre sensibilmente la possibilità d'infezione dai virus, tra cui il Sars-Cov2, nonché l'incidenza di malattie respiratorie, cardiovascolari, ictus, allergie, ecc.;

altri Paesi europei, come la Germania, stanno investendo in queste tecnologie per ridurre la diffusione dei contagi e tenere aperte scuole, le attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e dello sport;

da ultimo, il Parlamento europeo in una Risoluzione adottata nel marzo 2021, così come nell'ambito del Zero Pollution Action Plan del maggio 2021, ha sottolineato che, soprattutto a seguito della pandemia, è necessario tenere in debita considerazione gli effetti sulla salute causati dall'inquinamento atmosferico negli spazi interni, esortando la Commissione europea ad analizzare in maniera accurata le conseguenze dell'inquinamento dell'aria che respiriamo negli spazi indoor ed a valutare adeguati percorsi legislativi entro il 2023;

tenuto conto che

l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), del provvedimento in esame prescrive per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d'aria;

soltanto gli impianti HVAC di ultima generazione sono in grado di garantire un funzionamento senza ricircolo d'aria, pertanto ad oggi la maggior parte delle suddette attività imprenditoriali si trovano a dovere adeguare gli impianti oppure a non esercitare la loro attività d'impresa;

da quanto sopra esposto, è evidente che il problema della trasmissione del virus causato da una non adeguata aerazione degli spazi interni, non coinvolge soltanto le discoteche e le sale da ballo;

l'aumento del tasso di positività e l'avvio della vaccinazione per la terza dose e dosi addizionali, sono fattori che espongono il Paese al rischio di nuove restrizioni nei prossimi mesi;

impegna il Governo

ad avviare uno studio accurato, nell'ambito delle competenze del Ministero della Salute, per individuare i sistemi di purificazioni dell'aria in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus Sars-Cov2, al fine di:

a) mettere in sicurezza i locali pubblici, avendo particolare riguardo agli ospedali, RSA e scuole,

b) in zona gialla, di consentire alle attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e sportive che si svolgono al chiuso, che adeguano i propri locali con sistemi di purificazione dell'aria secondo i parametri che saranno definiti dal Ministero della Salute, di mantenere una capienza superiore alla normativa vigente e fino a capienza massima autorizzata,

c) di prevedere, in un'ottica di contenimento dei contagi e prevenzione sanitaria, delle risorse economiche per sostenere le categorie imprenditoriali a mettere in sicurezza gli spazi al chiuso aperti al pubblico ove svolgono la loro attività, con adeguati impianti di purificazione in grado di abbattere sensibilmente l'inquinamento dell'aria interno.

G1.3

GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, CALDEROLI

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cd. «D.L. Sostegni-*bis*», è stato inserito l'articolo 7-*bis*, comma 3, il quale prevede che, presso il Ministero del turismo, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancan-

za, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast,

premessi che:

l'articolo 7-*bis*, comma 3, del suindicato decreto-legge prevede altresì che i criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, non siano ricompresi esclusivamente i bed & breakfast bensì tutte le strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale, tra le quali, a titolo di esempio, le case per ferie, i centri soggiorno studi, le foresterie per turisti, i rifugi, e così via;

considerato che:

qualora così non fosse, appare assai difficile, se non impossibile, la predisposizione, da parte del Ministero del turismo, del decreto che ne fissi i criteri di riparto e che tenga conto che il ristoro è per tutti qualora la struttura sia munita di codice identificativo regionale e, in caso contrario, è esclusivo per i bed & breakfast, identificati mediante autocertificazione in merito all'attività svolta;

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 7-*bis*, comma 3, del D.L. n. 73 del 2021, al fine di erogare i contributi, stanziati per l'anno 2021, a tutte le strutture ricettive a carattere non alberghiere e non solo ai bed & breakfast.

G1.100 (Già em. 1.15)

CROATTI, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI,
DONNO, LANZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

premessi che:

l'articolo 1 del decreto in esame modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto;

si stabilisce, in linea generale, che nelle zone gialle, fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50% della capienza massima autorizzata - non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori. Nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100% della capienza massima autorizzata;

si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi;

infine, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

si prevede, inoltre, anche l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico negli eventi sportivi: in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento; viene, inoltre, introdotto per l'accesso a discoteche, sale da ballo e locali assimilabili l'obbligo di certificato verde COVID-19;

considerato che:

nel testo del decreto in esame non sono state previste norme ad hoc per il comparto relativo allo svolgimento delle fiere, dei convegni e dei congressi;

il settore fieristico e congressuale resta ancora sottoposto alle limitazioni previste con le linee guida vigenti, le quali prevedono una capienza per eventi indoor al 50% della capienza massima; quest'ultima appare un'eccessiva limitazione per un settore che ha già sofferto enormi difficoltà nell'ultimo anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia, al pari di altri settori, come quello della cultura;

ritenuto, peraltro, che:

centri congressi e fiere sono attività economiche e di impresa nelle quali si fa business, ma anche scienza, cultura;

le conseguenze negative derivanti dalle persistenti limitazioni generano ricadute devastanti non solo per le imprese, ma anche per l'occupazione e per l'intero indotto che gravita intorno al settore;

fiere e centri congressi sono un traino per l'economia del Paese e per lo sviluppo del turismo dall'estero;

impegna il Governo:

ad emanare, entro il 30 novembre 2021, gli aggiornamenti relativi ai protocolli e alle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali,

ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, al fine di prevedere la riapertura massima possibile, in relazione all'andamento della curva epidemiologica, delle fiere in presenza, dei convegni e dei congressi ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

EMENDAMENTI

1.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori)

1. All'articolo 1, comma 545-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «jazz, balletto,» sono inserite le seguenti: «le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari».

1.0.2

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Impianti nei comprensori sciistici)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Dall'8 dicembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con l'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per l'accesso agli impianti e il loro utilizzo."»

ORDINI DEL GIORNO

Art. 2

G2.100 (Già em. 2.0.4)

DI GIROLAMO, CROATTI, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento e alla capienza, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto;

considerato che:

il presente decreto consente la capienza del 100% di quella massima autorizzata per l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto; nelle strutture museali è stata anche eliminata la distanza interpersonale di un metro;

per gli autobus turistici permangono invece le disposizioni previste nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico, approvate lo scorso 29 agosto, che prevedono il limite di capienza massima all'80% e il distanziamento di un metro (non è necessario quando si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili), con l'obbligo del Green Pass.

Questa disciplina stringente appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19,

impegna il Governo

a prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, che la capienza consentita sia pari a quella massima di riempimento, con accesso esclusivo per i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

G2.101 (Già em. 2.0.10)

MAUTONE, ROMANO, CASTELLONE, PIRRO, CROATTI, MANTOVANI, PERILLI, GARRUTI, SANTANGELO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

premesso che:

il presente decreto contiene disposizioni volte a garantire la ripartenza di alcuni settori che più di tutti hanno sofferto la pandemia, come quello artistico- culturale, attraverso il graduale ampliamento della capienza dei luoghi ove si svolgono le attività;

l'ampliamento della capienza è legato all'utilizzo delle certificazioni verdi Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 52/2021;

considerato che:

in ambito scolastico non è richiesto il green pass per l'accesso alle attività scolastiche;

molto spesso accade che i pediatri per riammettere i bambini alla frequentazione in presenza, a seguito di un periodo di assenza a causa di sintomi influenzali, richiedano alle famiglie l'esecuzione dei tamponi antigenici o molecolari prima di procedere alla visita del bambino;

ciò comporta un aggravio economico per le famiglie, data l'elevata frequenza con la quale i bambini presentano sintomi influenzali o da raffreddamento durante il periodo scolastico;

impegna il Governo a

specificare, mediante apposita circolare che, la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87.

EMENDAMENTI

2.0.1

GRIMANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino capienza massima per i mezzi di trasporto di persone)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti al trasporto di persone, quali il trasporto pubblico locale e il trasporto commerciale di linea e di noleggino non soggetto ad obblighi di servizio pubblico, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.».

2.0.2

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. In zona bianca, la capienza consentita con riguardo ai mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché al trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è pari a quella massima autorizzata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.0.3

BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. In zona bianca, la capienza consentita con riguardo ai mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché al trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è pari a quella massima autorizzata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.0.4

DI GIROLAMO, CROATTI, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO,
TONINELLI

Ritirato e trasformato nell'odg n. G2.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.».

2.0.5

PERGREFFI, ARRIGONI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, GRASSI, RICCARDI,
CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.».

2.0.6

MALLEGNI, VITALI, PAGANO, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.7

MARGIOTTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.».

2.0.8

CONZATTI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.».

2.0.9

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure relative agli spostamenti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1-ter. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."»

2.0.10

MAUTONE, ROMANO, CASTELLONE, PIRRO, CROATTI, MANTOVANI, PERILLI,
GARRUTI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato e trasformato nell'odg n. G2.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico
2021/2022 nelle istituzioni educative e scolastiche)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente:

"c-bis) la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87."»

2.0.11

MAUTONE, CASTELLONE, PIRRO, CROATTI, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI,
SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Misure urgenti per la somministrazione di test
antigenici rapidi ai minori di dodici anni)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del prezzo calmierato previsto nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è applicato anche ai minori di dodici anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.12

BOLDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga della validità della certificazione verde Covid-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La validità della certificazione verde Covid-19 può essere prorogata, al termine della sua durata, in presenza di un risultato positivo di un *test* sierologico che rilevi la presenza di anticorpi neutralizzanti. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo."»

Art. 3

3.1

VONO, GRIMANI

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Ai fini di cui ai commi 4 e 5, i datori di lavoro gestori di pubblici servizi essenziali di trasporto sono autorizzati al trattamento, alla raccolta e alla conservazione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dei dati necessari per la programmazione dei servizi minimi garantiti ai sensi della legge 146/1990. A tale scopo i lavoratori dipendenti dei medesimi datori di lavoro sono obbligati a comunicare preventivamente, secondo modalità e tempistiche definite dal datore di lavoro, il possesso o meno della certificazione verde Covid-19 e la relativa scadenza"».

3.2

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CROATTI, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-*octies*», comma 1, sostituire le parole: «a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies* e al comma 6 dell'articolo 9-*septies*» con le seguenti: «a comunicare la propria disponibilità lavorativa in presenza per un determinato periodo».*

3.3

MALAN, LA RUSSA

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-*octies*», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «comunque non superiore a cinque giorni, ferma restando la facoltà del lavoratore di anticiparle ulteriormente».*

3.4

FARAONE, GRIMANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 9-octies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non inferiore alle 72 ore».

3.5

PIRRO, MANTOVANI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, equiparati ai lavoratori ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».

3.0.2000/1

BERNINI, VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GHEDINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

All'emendamento 3.0.2000, al capoverso "Art. 3-bis" aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 3-bis, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

3.0.2000 (già 3.0.1000 e 3.0.1000/1 testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Interventi connessi con l'emergenza sanitaria)

1. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni di euro, sino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui al suddetto articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

"2. In considerazione dello stato di emergenza prorogata al 31 dicembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali che si svolgeranno il 18 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dai commi 62, secondo periodo e 74, secondo periodo, dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rispettare le disposizioni anti-covid del distanziamento sociale, possono essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."»

3.0.1

BOLDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prezzo calmierato dei test antigenici rapidi per i minori di anni dodici)

1. Al fine di consentire la regolare frequenza scolastica dei minori di anni dodici, le disposizioni sul prezzo calmierato dei *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 5 del decreto-legge

23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, si applicano anche ai suddetti minori.»

3.0.2

PIRRO, MANTOVANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tamponi calmierati per studenti impegnati nel Pcto)

1. Agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, equiparati ai lavoratori ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è assicurata l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul fondo di cui all' articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»

3.0.3

RICCIARDI, MAUTONE, PIRRO, CROATTI, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Ar. 3-bis.

(Esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi)

1. È garantita l'esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, forniti di certificazione verde per aver effettuato almeno una dose di vaccino, dopo aver manifestato sintomi compatibili con quelli derivanti dal virus SARS-CoV-2 o dopo essere

stati a contatto con un soggetto positivo, devono obbligatoriamente eseguirli per escludere o confermare l'infezione da Covid-19 e, successivamente, per riprendere l'attività lavorativa.

2. È parimenti gratuita l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, per coloro i quali, anche sprovvisti di certificazione verde, devono obbligatoriamente eseguirli per escludere o confermare l'infezione da Covid-19 e, successivamente, per riprendere l'attività di formazione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.4

MANCA, BOLDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502, primo periodo, le parole: "non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "non si trovi in posizione di quiescenza".

2. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano stati collocati a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età".»

3.0.5

BOLDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2)

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

3.0.6

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attività dei servizi di ristorazione)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Dall'8 dicembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spo-

stamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."»

Art. 4

4.0.1 (testo 2)

CUCCA, GRIMANI, ALESSANDRINI, BOLDRINI, BONIFAZI, DORIA, FLORIS, FREGOLENT, IORI, LUNESU, PIZZOL, RIVOLTA, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus Sars-Cov2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19».

4.0.2

FARAONE, GRIMANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono abrogate».

4.0.3

CASTELLONE, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68";

c) nell'allegato E dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 e successivi riordini";

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale

4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE".

3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definiti, ovvero istituiti, il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.

4. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'articolo 34 dello stesso decreto, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.»

4.0.4

CASTELLONE, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di sa-

lute della popolazione, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68";

c) nell'allegato E dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 e successivi riordini";

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.".».

4.0.5

CASTELLONE, MANTOVANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Struttura tecnica di missione ex art. 1, comma 470, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero dell'Università e della ricerca e garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di assicurare il rapido raggiungimento degli obiettivi a essa sottesi, in conformità con quanto disposto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche e con particolare riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "sotto forma di 'struttura tecnica di missione' di livello dirigenziale generale, aggiuntiva rispetto alla dotazione di 6 uffici dirigenziali di livello generale di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Titolo IV, Capo XI-bis, art. 51-*quater*, come introdotto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e avente le seguenti competenze:

a) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la formazione superiore universitaria in ambito sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) istituzione, accreditamento e, per quanto di competenza statale, programmazione, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici e a quelle destinate alla formazione delle altre figure professionali sanitarie diverse dai medici;

c) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio del settore sanitario;

d) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*;

e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie.

2. La struttura tecnica di missione di cui al comma 1 è articolata al suo interno in 4 uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivi rispetto all'attuale dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero del-

l'Università e della ricerca è, pertanto, incrementata, con oneri a carico dello stanziamento di cui al comma 471 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 45 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 4 di livello dirigenziale non generale;
- 25 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);
- 14 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1);
- 1 appartenente alla I area funzionale (fascia retributiva F1).

3. Il Ministero dell'Università e della ricerca è autorizzato ad assumere, anche in deroga agli eventuali limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al comma 2 mediante procedure concorsuali, anche in deroga all'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali eventualmente vigenti presso lo stesso Ministero dell'Università e della ricerca, o mediante conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero dell'Università e della ricerca è, altresì, autorizzato ad assumere, anche in deroga agli eventuali limiti assunzionali, il personale non dirigenziale di cui al comma 2 mediante procedure concorsuali per titoli e colloquio, anche in deroga all'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali eventualmente vigenti presso il Ministero dell'università e della ricerca.

4. In attuazione di quanto disposto al comma 1, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*", ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1. alle parole "coordinate da un segretario generale:" sono premesse le seguenti parole: "e una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale,";

2. dopo la lettera *e*) è inserita la seguente: "*e-bis*) struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario";

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, lettera *a*) dopo le parole: "ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "diverse da quelle del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f*) del presente decreto; accreditamento dei corsi di studio";

2. al comma 1 lettera *d*), dopo le parole "e alle scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "a esclusione del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f*) del presente decreto";

3. la lettera *e*) del comma 1 è soppressa;

4. il comma 2 è abrogato.

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario).

1. La Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

a) attuazione degli indirizzi e delle strategie relative alla formazione universitaria del settore sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento, modalità e procedure nazionali per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici;

c) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento e, per quanto di competenza statale, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari diversi dal medico;

d) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario;

e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*;

f) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle Professioni Sanitarie".

5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Università e della ricerca, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 19 febbraio 2021, recante "*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca*", pubblicato nella GU Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021, ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti.».

4.0.6

PAPATHEU, MALLEGNI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)

1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo inde-

terminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

4.0.7

BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)

1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

Art. 5

5.1

CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «numero massimo di 360 unità di cui 80» con le seguenti: «numero massimo di 100 unità di cui 40»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «e 280 con mansioni esecutive» con le seguenti: «e 60 con mansioni esecutive»;

c) al comma 6, sostituire le parole: «euro 990.731» con le seguenti: «euro 409.648».

5.3

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." sono soppresse.».

5.4

MANCA

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'entrata in funzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione, nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 38-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i sindaci rilasciano tali certificati entro 72 ore dalla relativa richiesta."»

5.5

VITALI, PAGANO

Ritirato

Aggiungere in fine il seguente comma :

«7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sostituire le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." con le seguenti: "Nelle more dell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'entrata in funzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art.

38-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, i sindaci rilasciano tali certificati entro 72 ore dalla relativa richiesta."»

5.6

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sostituire le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." con le seguenti: "Nelle more dell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'entrata in funzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, di cui al comma 343 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 38-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, i sindaci rilasciano tali certificati entro 72 ore dalla relativa richiesta."»

Art. 6

6.1

GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Ritirato

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole da:* «le linee generali» *fino alle parole:* «sono stabilite» *con le seguenti:* «la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale con le rispettive risposte e i criteri per la valutazione dei candidati sono stabiliti secondo parametri oggettivi, in modo da assicurare l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame»;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Ultimata la valutazione della prima prova orale di tutti i candidati in esame, le risposte ai quesiti di

cui al periodo precedente, formulate in modo sintetico, sono rese pubbliche attraverso pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la cifra: «1.820.000» con la seguente: «1.850.000».

6.2

GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «le linee generali» fino alle parole: «sono stabilite» con le seguenti: «la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e i criteri per la valutazione dei candidati sono stabiliti secondo parametri oggettivi, in modo da assicurare l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame».

Art. 7

7.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire» con le seguenti: «provenienti dall'Afghanistan in conseguenza della crisi politica in atto, al fine di consentire per i medesimi richiedenti».

Art. 8

8.1

ROJC

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «Al fine di» con le seguenti: «Per il ristoro delle spese già sostenute» e le parole: «autorizzata la spesa» con le seguenti: «concesso, alla medesima Università, un contributo straordinario».

8.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

Art. 9

9.1

GRANATO, ANGRISANI

Sopprimere l'articolo.

**9.500 [già 9.100 e 9.100/26 (testo 2); 9.100/27 (testo 2); 9.100/30;
9.100/34; 9.100/35 (testo 2); 9.100/37 (testo 2); 9.100/38 (testo 2);**

**9.100/39 (testo 2); 9.100/40 (testo 2); 9.100/46 (testo 2); 9.100/62;
9.100/63; 9.100/64 (testo 3) e 9.100/100]**

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2-ter:

1) al comma 1, le parole "esclusivamente" e ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.»;

3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo è soppresso;

4) al comma 3, dopo le parole "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione.";

b) All'articolo 2-*sexies*, comma 1, le parole ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

c) All'articolo 2-*sexies*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle Regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità."

d) l'articolo 2-*quinqüesdecies* è abrogato;

e) All'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "o regolamento" sono inserite le seguenti: "o previste da atti amministrativi generali";

2) al comma 2, le parole "ad espresse" sono sostituite dalla parola "a" e dopo le parole "di legge" sono inserite le seguenti "o di regolamento o previste da atti amministrativi generali,"

f) all'articolo 132, comma 5, le parole "secondo le modalità di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento di carattere generale";

g) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole «e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies*» sono soppresse;

h) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art. 144-*bis* (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso, ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.

2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la richiesta al Garante può essere ef-

fettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale.

4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al periodo precedente conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano sul proprio sito internet, un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.

7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al Pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita.";

i) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenersi onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali";

l) all'articolo 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

n) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento.";

2) al comma 3, lettera *d*), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento";

3) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";

m) All'articolo 154, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*bis*. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sotto ordinate.

5-*ter*. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-*bis*:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari."

l) all'articolo 166:

1) al comma 1, primo periodo, le parole "2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

2) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-*ter*, comma 1-*bis* e 58 del presente codice, e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficienza del provvedimento.";

3) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei da-

ti personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione";

n) all'articolo 167, al comma 2 le parole "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-*quingiesdecies*" sono soppresse;

o) All'articolo 170 le parole "essendovi tenuto, non osserva" sono sostituite dalle parole "non osservando", dopo le parole "legge 25 ottobre 2017, n. 163" sono aggiunte le parole ", arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento" e dopo le parole "è punito" sono aggiunte le parole ", a querela della persona offesa,"

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

2) al comma 2, le parole "del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno";

b) all'articolo 45:

1) le parole "essendovi tenuto, non osserva" sono sostituite dalle seguenti "non osservando";

2) dopo le parole: "articolo 1, comma 2" sono inserite le seguenti: ", arreca un concreto nocumento a uno o più interessati";

3) dopo le parole "è punito": sono inserite le seguenti: ", a querela della persona offesa";

4. All'articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero della salute è autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e l'attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con i

sistemi informativi gestiti da altre Amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalità tali da garantire che l'interessato non sia direttamente identificabile.";

b) al comma 2, le parole "Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare";

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attività relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitandosi a costruire modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.

5. Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, 58, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come modificati dalla presente disposizione, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge già in vigore dispongono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalità del trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato sono previsti da uno o più regolamenti.

6. In fase di prima attuazione, l'obbligo di indicazione o di pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 2003, introdotto dal comma 1, lettera h), è adempiuto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

7. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere;

8. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «mediante operatore con l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: »nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,»;

b) all'articolo 1, comma 5, le parole «mediante operatore con l'impiego del telefono» sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole «o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche» sono inserite le seguenti »con o senza l'intervento di un operatore umano»;

d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attività di call center» sono inserite le seguenti: », per chiamate con o senza operatore,;

9. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

10. La sospensione di cui al comma 9 non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 7-bis e che sono conformi alla normativa vigente.

11. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 9, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.

12. I commi 9, 10 e 11 non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante reso ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del medesimo decreto.

13. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere i) ed l) è autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per il 2022, euro 11.140.661 per il 2023, euro 11.458.255 per il 2024, euro 11.785.121 per il 2025, euro 12.121.527 per il 2026, euro 12.467.754 per il 2027, euro 12.824.086 per l'anno 2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle Autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco redatto annualmente dall'Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

9.2

ANGRISANI, GRANATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

"Art. 144-bis. (*Revenge porn*). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.».

9.3

ANGRISANI, GRANATO

Sopprimere i commi 1 e 2.

9.4

ANGRISANI, GRANATO

Sopprimere il comma 1.

9.5

RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d), f), g) e il comma 2.

9.6

PERILLI, MANTOVANI, GARRUTI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b), c), d), f) e g).

9.7

GRANATO, ANGRISANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), f) e g).

9.8

MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.9

RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2-ter, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Con riferimento agli atti amministrativi di carattere generale, è titolare del potere di indirizzare e disciplinare il trattamento dei dati personali necessari a consentire alle diverse articolazioni dell'Amministrazione il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri."»

9.10

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:* «01) al comma 1 dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le seguenti: «o di atto amministrativo generale»;

2) *al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:* «La finalità del trattamento è espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento o di atto amministrativo generale ed è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico con necessario riferimento al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.».

9.11

PERILLI, MANTOVANI, GARRUTI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge, o , nei casi previsti dalla legge, di regolamento, o un atto amministrativo generale."»;

2) *sopprimere i numeri 2) e 3).*

9.12

PERILLI, MANTOVANI, GARRUTI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge, o , nei casi previsti dalla legge, di regolamento, decreto ministeriale o circolare amministrativa."»;

2) *sopprimere i numeri 2) e 3).*

9.13

PERILLI, MANTOVANI, GARRUTI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», primo periodo, premettere le seguenti parole: «Ad esclusione dei dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,».

9.14

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.» premettere le seguenti parole: «Fatta eccezione per la diffusione al pubblico,».

9.15

ANGRISANI, GRANATO

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato,».

9.16

VALENTE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis)», primo periodo, dopo le parole: «nonché da parte» inserire le seguenti: «di un gestore di servizio pubblico o da parte».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis)», secondo periodo dopo le parole «dalla società a controllo pubblico» inserire le seguenti: «, dal gestore di servizio pubblico».

9.17

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», primo periodo, dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «per le amministrazioni pubbliche con meno di mille dipendenti e».

9.18

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», primo periodo, dopo le parole: «con esclusione per le società pubbliche» inserire le seguenti: «con un bilancio annuo non superiore ai 30 milioni di euro».

9.19

VALENTE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis)», primo periodo, dopo le parole: «libero mercato,» inserire le seguenti «, e comunque con un bilancio annuo superiore ai 30 milioni di euro,».

9.20

ANGRISANI, GRANATO

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: «è consentito, assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, e previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (Ue) 2016/679, e di pubblicità e trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,».

9.21

RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI, GRASSI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: «è consentito, previa autorizzazione del Garante».

9.22

RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI, GRASSI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: « è consentito, dopo comunicazione preliminare al Garante,».

9.23

RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI, GRASSI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: « è consentito, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali,».

9.24

PERILLI, MANTOVANI, GARRUTI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», primo periodo, sopprimere la seguente parola: «sempre».

9.25

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo la parola: «consentito», inserire le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dei principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,».

9.26

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è effettuato attraverso l'utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

9.27

VALENTE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis)», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal Regolamento (Ue) 2016/679».

9.28

MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.

9.29

GRANATO, ANGRISANI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le finalità del trattamento sono espressamente previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.».

9.30

PERILLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», secondo periodo, alle parole: «La finalità del trattamento,» premettere le seguenti: «Ad esclu-

sione dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona,».

9.31

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», secondo periodo, dopo le parole: «di regolamento» inserire le seguenti: «e ad esclusione di trattamenti che prevedano la diffusione di dati personali».

9.32

VALENTE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis)», secondo periodo, dopo le parole: «di regolamento,» inserire le seguenti: «e ad esclusione di trattamenti che prevedano la diffusione di dati personali,».

9.33

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», secondo periodo sostituire le parole: «in coerenza» con le seguenti: «con necessario riferimento».

9.34

GRIMANI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli inte-

ressati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016».

9.35

VONO, GRIMANI

Ritirato

Al comma 1, lettera a) capoverso «1-bis)», aggiungere infine il seguente periodo: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse.».

9.36

RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

9.37

RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

9.38

MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

9.39

PERILLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «e il secondo periodo è soppresso» con le seguenti: «e il secondo periodo è sostituito con il

seguito: "Nel secondo caso, la comunicazione può essere iniziata solo se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati."».

9.40

RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI, GRASSI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: « e il secondo periodo è soppresso» con le seguenti: «e solo dopo autorizzazione del Garante».

9.41

RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI, GRASSI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «e il secondo periodo è soppresso», con le seguenti: «e comunque comunicata preliminarmente al Garante.».

9.42

PERILLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

9.43

RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

9.44

MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

9.45

RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI, GRASSI

*Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole:
« e, in ogni caso, previa autorizzazione del Garante».*

9.47

RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI, GRASSI

*Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole:
«e, in ogni caso, in seguito a preliminare comunicazione resa al Garante.».*

9.46

PERILLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

*Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole:
«è aggiunto in fine il seguente periodo: "La diffusione e la comunicazione di
cui al periodo precedente può essere iniziata solo se è decorso il termine di
quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo
stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a
garanzia degli interessati."».*

9.48

RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere le lettere c), d), f), g) e il comma 2.

9.49

MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.50

RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2-*quinquiesdecies*, comma 1, sostituire le parole: "il Garante può" con le seguenti: "il titolare del trattamento è tenuto a chiedere preventiva autorizzazione al Garante, il quale può,"».

Conseguentemente, sopprimere le lettere c), d), f), g) e il comma 2.

9.51

RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2-*quinquiesdecies*, comma 1, sostituire le parole: "il Garante può" con le seguenti: "il titolare del trattamento è tenuto ad informare il Garante, il quale può,"».

Conseguentemente, sopprimere le lettere c), d), f), g) e il comma 2.

9.52

VERDUCCI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 110, comma 1, le parole: "ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento." sono sostituite dalle seguenti: "e sono resi pubblici la sintesi, gli estremi identificativi e la data di aggiornamento della valutazione d'impatto condotta ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento."»

9.53

MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

9.54

RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.55

ANGRISANI, GRANATO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 132, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato, nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimenti a carattere generale volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1."».

9.56

RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI, GRASSI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

*«c). All'articolo 132, al comma 5, sostituire le parole: "prescritti dal Garante secondo le modalità di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies*" con le seguenti: ", che il Garante ha facoltà di prescrivere con provvedimenti di carattere generale".».*

9.57

RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, GRASSI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.144-bis», comma 1, sostituire le parole: «immagini o video» con le seguenti: «immagini, video o file audio».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «le immagini o i video» con le seguenti: «le immagini, i video o i files audio» e al comma 3 le parole: «immagini o video» con le seguenti: «immagini, video o file audio».

9.58

PERILLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Articolo 144-bis», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Garante provvede alla conservazione delle immagini o video di cui al periodo precedente per il tempo necessario all'eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di cui all'articolo 612-ter del codice penale.».

9.59

PERILLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Articolo 144-bis», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui l'articolo 612-ter del codice penale prevede la procedibilità d'ufficio, il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta ai sensi dell'articolo 167, comma 5.».

9.60

VALENTE

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 156, comma 2, la parola "centosettantadue" è sostituita con la seguente: "duecentosettanta"».

9.61

MANTOVANI, GARRUTI, SANTANGELO, PERILLI, TONINELLI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»;

2) *dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:* «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.62

PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.63

MARGIOTTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.64

BRESSA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.65

PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

e-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.66

MARGIOTTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

e-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera *d)*, le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.67

BRESSA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«*e-bis)* all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

e-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera *d)*, le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.68

GRANATO, ANGRISANI

Sopprimere il comma 3.

9.69

FARAONE, GRIMANI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

9.71

FERRARI, VALENTE

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunquenon oltre il 31 dicembre 2023.

3-ter. La sospensione di cui al comma 3-bis non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 3-bis e che sono conformi alla normativa vigente.

3-quater. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 3-bis, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.»

9.70

RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, GRASSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) all'articolo 1, comma 5, le parole: "mediante operatore telefonico" sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole: "o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche" sono inserite le seguenti: "con o senza l'intervento di un operatore umano";

d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "attività di call center" sono inserite le seguenti: " per chiamate con o senza operatore".

9.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

COORD.1

LA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), capoverso 1, al sesto periodo, sostituire le parole: «articolo 80 del Regio decreto» con le seguenti: «articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto»;

b) al numero 2), capoverso 1-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: «al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso» con le seguenti: «al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata» e, al quarto periodo, dopo le parole: «senza ricircolo dell'aria» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,»;

c) al numero 3), capoverso 2,

al primo periodo, dopo le parole: «ovvero da organismi sportivi internazionali» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso» con le seguenti: «al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata» e le parole: «al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso» con le seguenti: «al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata».

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «All'articolo 5-bis» inserire le seguenti: «, comma 1,».

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «7 posizioni di dirigente sanitario» sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «finanziariamente equivalenti» con le seguenti: «complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «incluso il segretario generale» con le seguenti: «incluso quello del segretario generale».

All'articolo 5, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015,»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche di appartenenza» con le seguenti: «amministrazioni pubbliche di provenienza» e le parole: «amministrazione di competenza» con le seguenti: «amministrazione di provenienza».

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si forniscono le indicazioni» con le seguenti: «sono fornite le indicazioni»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «derivanti dal comma 1, si provvede» con le seguenti: «derivanti dal comma 1 si provvede» e le parole: «all'attivazione, la locazione e la gestione» con le seguenti: «all'attivazione, alla locazione e alla gestione».

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: «in uso gratuito e perpetuo» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,»;

b) al comma 2,

al primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2023 all'anno 2031» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «previsti dal presente comma, si provvede» con le seguenti: «previsti dal presente comma si provvede» e le parole: «del programma "Fondi di riserva speciale"» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «del programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».